



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Addestramento
e Formazione Professionale

MODALITA' DI ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE AZIONI FORMATIVE

ALLEGATO N. 1

MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE AZIONI FORMATIVE

Per quanto riguarda la definizione delle varie tipologie di intervento (azioni) e dei requisiti di accesso alle stesse, si rimanda a quanto esplicitato nell' "Invito alla presentazione di ipotesi progettuali FSE - Anno 2001". Qui si intende invece dare un breve cenno sulle modalità di attestazione di tali requisiti.

Le modalità concernenti la produzione di istanze e documenti agli organi della pubblica amministrazione e ai concessionari e gestori di pubblici servizi sono definite dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

A seguito dell'applicazione della predetta normativa, in luogo delle certificazioni proprie (certificati anagrafici, titoli di studio, iscrizioni agli albi ecc.) possono essere prodotte dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, dette anche autocertificazioni (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI – art. 46 T.U.), a documentazione, fra l'altro, della data di nascita, della residenza, dell'iscrizione agli albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, del titolo di studio posseduto (licenza di scuola media, diploma di scuola media superiore, diploma o attestato di qualifica professionale, laurea) e dello stato di disoccupazione indicandone la durata.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non richiedono l'autenticazione della sottoscrizione; pertanto per la loro validità è sufficiente la semplice firma dell'interessato e la presentazione all'Amministrazione, anche tramite spedizione postale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, anche se riferiti a fatti (es. il luogo di nascita) non registrati fin dall'origine dallo Stato italiano, purché contenuti in documenti comprovabili presso le autorità italiane.

L'atto di notorietà concernente fatti, stati e qualità, ancorché riguardanti soggetti diversi dal dichiarante, purché a sua diretta conoscenza, è sostituito dalla dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' – art. 47 T.U.).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non hanno oggetto predefinito, e gli unici limiti di contenuto sono costituiti dal fatto che quanto dichiarato deve essere a diretta conoscenza dell'interessato e non deve costituire situazione comprovabile con dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46.

Per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere contenute nella domanda di iscrizione.

La sottoscrizione deve avvenire davanti all'incaricato del Soggetto attuatore del ricevimento della domanda di iscrizione o presentando la domanda unitamente alla semplice fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Chi riceve la domanda, personalmente o a mezzo posta, indica in calce quali delle due modalità è stata seguita per l'identificazione del soggetto che l'ha firmata.

Il Soggetto attuatore deve effettuare un controllo, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese.

Infine, l'art. 45 T.U. prevede l'ulteriore possibilità di comprovare il possesso di stati e qualità personali, fra cui la residenza (e non di fatti giuridici diversi), mediante esibizione di documenti, anche di identità personale, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti e contenenti l'attestazione dei dati richiesti. In tal caso la registrazione dei dati deve avvenire attraverso l'acquisizione di fotocopia non autenticata del documento di identità.

Si specificano di seguito, a titolo esemplificativo, le modalità con cui possono essere attestati i requisiti di accesso sopra individuati che devono essere comprovati dagli utenti delle azioni di formazione professionale mediante la produzione (prima dell'avvio delle medesime) di idonee certificazioni, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o, nei casi previsti, di semplici autocertificazioni.

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Per poter accedere ad azioni formative che prevedono il possesso di un titolo di studio (es. azioni post diploma o post laurea) è necessario che tale titolo sia legalmente riconosciuto. Se in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, quindi, al momento dell'iscrizione alle predette attività formative il richiedente dovrà attestare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'avvenuta traduzione degli stessi in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale e l'avvenuta dichiarazione di valore rilasciata dalle medesime autorità.

DISOCCUPATI

Per dimostrare lo stato di disoccupazione è necessaria l'iscrizione alle liste/anagrafe dei disoccupati presso il Centro per l'impiego di domicilio. Tale condizione, una volta iscritti, può essere successivamente autocertificata direttamente dall'interessato al momento dell'iscrizione all'attività formativa.

Qualora la tipologia corsuale preveda, oltre allo stato di disoccupazione, anche il possesso di uno specifico titolo di studio, il requisito potrà essere espresso nella medesima autocertificazione.

Il non possesso di un titolo di studio o l'abbandono di un percorso scolastico o formativo post-obbligo dovrà, invece, essere certificato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Possono essere considerati disoccupati i lavoratori in "mobilità", i lavoratori in CIG speciale a 0 ore, i lavoratori part-time fino a 20 ore settimanali o quelli che non superano le 120 giornate lavorative in un anno. Al contrario si considerano occupati i lavoratori in CIG ordinaria. In ogni caso, tali condizioni dovranno essere certificate con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

DIPENDENTI

Tale stato potrà essere certificato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente inserita nella domanda di iscrizione contenente le informazioni indicate (azienda di appartenenza e ruolo svolto).

RACCORDO CON LE AZIONI DELL'OBIETTIVO 2

Per l'attuazione delle misure contenute nell'asse 3 del DOCUP provinciale e per garantire la riserva di risorse aggiuntive a favore della popolazione delle aree obiettivo 2, stabilita dal Programma Operativo - Obiettivo 3:

- sono affidati interventi specificamente ed esclusivamente destinati alle risorse umane riferibili alle aree obiettivo 2, oppure questi sono assegnati con delle riserve all'interno delle procedure di assegnazione;
- sono previsti dei titoli di precedenza per l'accesso delle persone residenti o operanti in comuni obiettivo 2 a determinate fattispecie di azioni programmate.

Eventuali ulteriori vincoli per specifiche tipologie di intervento sono esplicitati nei documenti di programmazione settoriale.

ELENCO AREE OBIETTIVO 2 IN PROVINCIA DI TRENTO

La Commissione Europea, con decisione del 27 luglio 2000 (Gazzetta Europea L 223 del 4 settembre 2000), ha stabilito l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia.

L'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali in Provincia di Trento per il periodo dal 2000 al 2006 è riportato di seguito.

Tale elenco può essere modificato nel corso nell'anno 2003.

1. Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Bezzecca	Bieno
Bleggio Superiore	Capriana
Castel Condino	Concei
Daone	Ivano-Fracena
Lardaro	Pieve di Bono
Prezzo	Ruffré
Samone	Sant'Orsola Terme
Segonzano	Spera
Storo	Strigno
Valda	

2. Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Amblar	Bedollo
Bersone	Bondone
Bresimo	Brione
Canal San Bovo	Castelfondo
Castello Tesino	Cavareno <i>(solo le sezioni censuarie riportate in nota)</i>
Cimego	Cinte Tesino
Condino	Don
Faver	Fierozzo
Fondo	Frassilongo
Grauno	Grigno <i>(solo le sezioni censuarie riportate in nota)</i>
Grumes	Malosco
Luserna	Pieve Tesino
Palù del Fersina	Rabbi
Praso	Rumo
Ronchi Valsugana	Sarnonico
Sagron Mis	Smarano
Sfruz	Telve di Sopra
Sover	Tiarno di Sotto
Terragnolo	Trambileno
Torcegno	Vallarsa
Valfloriana	Zuclo
Vignola-Falesina	

NOTA

Cavareno

	Sezione	Indirizzo		N .ParDis	N. Inizio	N. Fine
51	4	LOCALITA'	MEZZAVIA	ND	1	1
51	4	LOCALITA'	MEZZAVIA	NP	2	2
51	4	LOCALITA'	SAUTI	ND	1	11
51	4	LOCALITA'	SAUTI	NP	2	10
51	5	LOCALITA'	CAMPI DI GOLF	NP	2	26
51	5	LOCALITA'	CAMPI DI GOLF	ND	1	25
51	6	LOCALITA'	GENZIANELLA	NP	2	20
51	6	LOCALITA'	GENZIANELLA	ND	1	19
51	7	LOCALITA'	PASSO MENDOLA	ND	1	49
51	7	LOCALITA'	PASSO MENDOLA	NP	2	48

Grigno

95	6 ZONA	INDUSTRIALE	ND	1	5
95	6 ZONA	INDUSTRIALE	NP	2	14
95	6 ZONA	INDUSTRIALE	ND	9	13
95	7 FRAZIONE	PALU'	ND	7	13
95	7 FRAZIONE	PALU'	NP	8	12
95	8 FRAZIONE	PALU'	ND	1	5

95	8 FRAZIONE	PALU'	NP	2	6
95	8 FRAZIONE	PALU'	ND	5	5
95	8 FRAZIONE	PALU'	NP	14	14
95	9 FRAZIONE	SERAFINI	NP	2	4
95	9 FRAZIONE	SERAFINI	ND	7	13
95	9 FRAZIONE	SERAFINI	NP	8	12
95	10 FRAZIONE	SERAFINI	ND	1	5
95	10 FRAZIONE	SERAFINI	NP	6	6
95	10 FRAZIONE	SERAFINI	NP	14	26
95	10 FRAZIONE	SERAFINI	ND	15	25
95	15 FRAZIONE	MARTINCELLI	NP	6	30
95	15 FRAZIONE	MARTINCELLI	ND	7	31
95	16 FRAZIONE	MARTINCELLI	ND	1	5
95	16 FRAZIONE	MARTINCELLI	NP	2	6
95	17 FRAZIONE	PIANELLO	NP	10	36
95	17 FRAZIONE	PIANELLO	ND	11	35
95	18 FRAZIONE	PIANELLO	ND	1	9
95	18 FRAZIONE	PIANELLO	NP	2	8
95	18 VIA	PRA' MINATI	NP	2	4
95	18 VIA	PRA' MINATI	ND	1	3
95	19 FRAZIONE	PIANELLO	NP	38	50
95	19 FRAZIONE	PIANELLO	ND	39	49
95	20 FRAZIONE	PIANELLO	ND	0	0
95	20 FRAZIONE	PIANELLO	NP	0	0
95	28 FRAZIONE	TOLLO	ND	1	7
95	28 FRAZIONE	TOLLO	NP	2	6
95	31 VIA	S. UDALRICO	ND	1	5
95	31 VIA	S. UDALRICO	NP	2	4
95	32 VIA	CAMPI DELLE RIVE	ND	1	5
95	32 VIA	CAMPI DELLE RIVE	NP	2	6
95	32 VIA	PERTEGA	ND	3	3
95	32 VIA	PERTEGA	NP	4	10
95	32 VIA	PERTEGA	ND	7	11
95	33 ZONA	INDUSTRIALE	ND	7	7
95	33 FRAZIONE	PALU'	ND	5	5
95	33 FRAZIONE	PALU'	NP	6	6
95	33 FRAZIONE	PALU'	ND	15	15
95	33 FRAZIONE	PALU'	NP	16	16
95	34 FRAZIONE	SERAFINI	ND	27	27
95	34 FRAZIONE	SERAFINI	NP	28	28
95	36 VIA	MASETTO VECCHIO	ND	57	61
95	36 VIA	NAZIONALE	ND	1	1
95	36 LOCALITA'	SPIADIRI	ND	0	0
95	36 LOCALITA'	SPIADIRI	NP	0	0
95	37 FRAZIONE	MARTINCELLI	NP	30	30
95	37 FRAZIONE	MARTINCELLI	ND	31	31
95	37 VIA	NAZIONALE	NP	42	42
95	38 FRAZIONE	PIANELLO	ND	37	37
95	43 FRAZIONE	PUELE	ND	1	7
95	43 FRAZIONE	PUELE	NP	2	6

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'APPROCCIO PREVENTIVO DELLA MISURA A2.

Le azioni rivolte alle persone previste nell'ambito della Misura A2, sono classificate come rispondenti all'approccio preventivo solo se rivolte a giovani di età inferiore ai 25 anni in stato di disoccupazione o in cerca di occupazione da meno di sei mesi, o lavoratori adulti disoccupati da meno di 12 mesi. Verificate queste condizioni i destinatari potenziali devono possedere i seguenti requisiti:

- ◆ essere disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro) o persone alla ricerca di prima occupazione;
- ◆ essere persone in CIG straordinaria e in mobilità;
- ◆ essere persone inserite in contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, se tale inserimento è avvenuto dopo un periodo di disoccupazione inferiore ai sei mesi se le persone sono di età inferiore ai 25 anni, dodici mesi se di età superiore ai 25 anni;
- ◆ essere persone in condizione professionale attuale inattiva (casalinga, studente, militare di leva, altro inattivo), nella misura in cui tali persone passano attraverso la condizione di disoccupazione mediante l'iscrizione alle liste di disoccupazione come requisito per l'accesso a politiche attive del lavoro.

Sono escluse dalla possibile applicazione dell'approccio preventivo:

- ◆ le persone in CIG ordinaria che, in continuità con il periodo di programmazione 1994-1999 del FSE (obiettivo 4 e 5b), dovranno essere trattate come occupati e quindi non considerate ammissibili alle azioni dell'Asse A e di conseguenza all'approccio preventivo;
- ◆ le persone iscritte alle liste di mobilità dopo un periodo di disoccupazione o di CIG almeno pari a 12 mesi, e che rientrano pertanto nelle azioni previste nella misura "curativa" dell'Asse A;
- ◆ le persone impegnate in progetti LPU/LSU, che vengono inserite anche in un progetto per il loro inserimento lavorativo, da considerare ammissibili alle azioni previste nella misura "curativa" dell'Asse A, dato il sostanziale stato di disoccupazione di lunga durata da cui sono caratterizzate.

Possono iscriversi alle azioni della Misura A2 quindi solo le persone che possiedono i requisiti appena esposti. Come si vede, per gli studenti (e in generale per tutte le persone **precedentemente** "inattive") l'accesso alle azioni di tale misura è possibile solo sotto forma di politica attiva del lavoro. Per essi è **pertanto obbligatoria** l'iscrizione alle liste/anagrafe dei disoccupati presso il Centro per l'impiego di domicilio, il quale provvederà ad indirizzarli, al fine di migliorare la loro occupabilità, ad attività formative presenti sul territorio provinciale.

Le persone inattive per "definizione" non possono però essere disoccupate ed iscritte presso i Centri per l'impiego. Per questo è stata pensata una procedura che possa coniugare la partecipazione alle azioni formative della Misura A2 con la necessaria iscrizione al Centro per l'impiego.

Si distinguono tre casi diversi a seconda delle categorie di partecipanti: a) persone in obbligo scolastico, b) persone che hanno assolto l'obbligo scolastico e sono soggette all'obbligo formativo, c) persone che hanno assolto l'obbligo scolastico ma non sono soggette all'obbligo formativo.

a) *Persone in obbligo scolastico.* Per le persone in obbligo scolastico non è ammessa l'iscrizione ai Centri per l'impiego. Poiché quest'ultimo, come sopra evidenziato, è un requisito essenziale

per la partecipazione alle azioni della Misura A2 (approccio preventivo), ne consegue che **per tale categoria di persone ne è preclusa l'adesione.**

b) *Persone che hanno assolto l'obbligo scolastico e sono soggette all'obbligo formativo.* Queste persone, prima di aderire ad azioni della Misura A2, **devono** iscriversi alle liste/anagrafe dei disoccupati presso il Centro per l'impiego di domicilio. Sarà cura del Soggetto attuatore, dopo l'ammissione dell'allievo all'azione, **comunicare per iscritto** al Centro per l'impiego che lo stesso partecipa all'intervento formativo, con conseguente cancellazione dalle liste di disoccupazione/anagrafe dei disoccupati.

c) *Persone che hanno assolto l'obbligo scolastico ma non sono soggette all'obbligo formativo.* Anche queste persone, prima di aderire ad azioni della Misura A2, **devono** iscriversi alle liste/anagrafe dei disoccupati presso il Centro per l'impiego di domicilio. Il Soggetto attuatore, dopo l'ammissione dell'allievo all'azione, **dovrà** far pervenire al Centro per l'impiego una **comunicazione scritta** con il nominativo del partecipante all'azione formativa con allegata una **dichiarazione individuale** del giovane contenente la volontà a frequentare l'intervento formativo e la richiesta dello stesso di cancellazione dalle liste di disoccupazione/anagrafe dei disoccupati.

L'approccio preventivo alla Misura A2 viene applicato solo alle attività formative della stessa iniziate dopo il 31 maggio 2001; per le precedenti, in luogo delle procedure sopra descritte, si richiede una dichiarazione semplice dell'allievo che attesti il proprio stato di disoccupazione da meno di sei mesi se di età inferiore ai 25 anni, da meno di 12 mesi se di età superiore.